

Tribunale Bologna

SENTENZA

Nella causa civile - iscritta al n. 9406/2008 del Ruolo Generale - promossa da:

D. S.A., elettivamente domiciliata in Bologna via C. Battisti 33 presso lo studio dell'avv. B. M. che la rappresenta e difende unitamente all'avv. P. B. come da procura a margine dell'atto di citazione

Attrice

nei confronti di TY. S.P.A., elettivamente domiciliata in Bologna via S. Margherita al Colle 20 presso lo studio dell'avv. S. C. che le rappresenta e difende unitamente all'avv. F. C., come da mandato in calce all'atto di citazione notificato

Convenuta

Nel giudizio aventi ad oggetto: "diritto di autore"

Deciso sulle seguenti CONCLUSIONI:

Per la parte attrice: come da foglio allegato al verbale di udienza dell'11.3.2010.

Per parte convenuta: come da foglio allegato al verbale di udienza dell'11.3.2010.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'attrice, primaria impresa francese produttrice di tessuti per l'abbigliamento, assume di aver creato, nel proprio centro stile e sviluppo prodotti, un tessuto a righe identificato come BRIO LX 2675 (campione doc. 1 attrice) nel corso del 2005, come attestato da apposito verbale di ufficiale giudiziario francese (doc. 2 e 3). Aggiunge che questo tessuto, in tesi coperto dalla protezione di cui all'art. 2 n. 10 LDA risulta pedissequamente copiato dalla convenuta, impresa italiana produttrice e venditrice di capi di abbigliamento con noti marchi e titolare di una rete di punti vendita in franchising (nonché nel tempo cliente di D. per quantitativi decrescenti o soli campioni di tessuti), avendo potuto verificare che la stessa vende con il marchio T.VA di cui è titolare, camicie da uomo (doc. 10 attrice) confezionate con tessuto apparentemente identico, o quasi, a quello prodotto da essa attrice. Chiede dichiararsi il proprio diritto esclusivo alla commercializzazione del tessuto in questione (si intende ex LDA); l'illegittimità del comportamento sleale della concorrente ex art. 2598 c.c. con conseguente inibitoria; la fissazione di penali per l'inosservanza e il risarcimento del danno. T. resiste alle domande negando di aver mai acquistato il tessuto in questione da D.; affermando di aver acquistato il prodotto finito da terzi, e quindi di non sapere se gli stessi fossero clienti D. o meno; contestando la tutelabilità del tessuto de quo ex

LDA; negando la concreta attitudine confusoria della propria condotta e comunque la ricorrenza dei presupposti di cui alle fattispecie di concorrenza sleale.

2. Le domande attrici non possono essere accolte. Quanto alla tutela richiesta ex LDA, essa si fonda sull'assunto che il tessuto in questione sarebbe un'opera del disegno industriale che presenta di per sé carattere creativo e valore artistico (art. 2 n. 10 LDA). Tale deduzione non può essere condivisa, poiché, pur se venuto meno il requisito della scindibilità del valore artistico con il carattere industriale del prodotto al quale l'opera è associata, va pur sempre verificato se l'opera, presenti in via autonoma non solo un carattere di creazione e rappresentazione personale diverso rispetto ad altre opere (la creatività intesa come semplice non copiatura, originalità), ma anche se la stessa presenti una particolare attitudine ad essere considerata quale oggetto artistico, non sotto un profilo meramente quantitativo di valutazione estetica (come tale in certa misura arbitrario o incontrollabile), ma sotto il profilo di un riconoscimento - intersoggettivo, perciò in una certa misura "obiettivo" - collettivo, desunto o desumibile da elementi "estrinseci" e dimostrabili, quali la valutazione di esperti, l'esposizione in mostre, le recensioni ecc. (cfr. la giurisprudenza di questo Tribunale citata dalla convenuta). Questo essenziale carattere non è stato dedotto né dimostrato da D., sicché la creazione, sia pur autonoma e riconducibile pacificamente alla stessa in data anteriore rispetto alla contrapposta commercializzazione, non presenta il "valore artistico" richiesto dalla norma.

3. Neppure può essere riconosciuta la tutela ex artt. 2598 e ss. c.c. Nota infatti correttamente la convenuta che, benché sia possibile astrattamente ravvisare un rapporto concorrenziale "verticale" anche a diversi livelli della filiera produttiva - distributiva (e benché TY si autodefinisca anche produttrice di capi di abbigliamento, e non abbia in concreto indicato da chi avrebbe acquistato il capo già confezionato - come asserisce - ed in contraffazione), in concreto il possibile sviamento di clientela sembra da escludere in relazione al diverso mercato di riferimento (produttori e grossisti da un lato, consumatori finali dall'altro) e comunque in base alla circostanza che è dimostrata una commercializzazione da parte di TY come solo capo finito, dotato di etichetta e pendente con il marchio T.VA (cfr. ancora doc. 10 attrice), all'interno di un negozio monomarca sotto insegna T.VA (dato non contestato e cfr. doc. 9 attrice): né sembra possibile affermare, come notato dalla stessa convenuta, che il consumatore-cliente possa individuare il (solo) tessuto in questione come "distintivo" della provenienza da una determinata impresa, trattandosi di un tessuto a righe che, se anche non si vuole definire "comune", come adombrato dalle produzioni della convenuta (doc. 1-11), certamente non si è dimostrato rivestire caratteri di originalità e distintività tali da integrare il requisito di cui alla norma in questione (che fosse cioè in concreto idoneo a distinguere i prodotti o l'attività di un determinato imprenditore da quelli analoghi di un altro, come nota autorevole dottrina). Neppure possono ritenersi integrati il presupposto della appropriazione di pregi, sotto il profilo dell'agganciamento, poiché come detto non si è dimostrato che il pubblico possa ricollegare la fantasia in questione a D., o che vi sia un concreto vantaggio competitivo tratto dal rivenditore T. rispetto al tessuto originale disegnato dal produttore D. con i relativi costi; né può essere riconosciuta la fattispecie residuale di cui al n. 3 della norma, che non può essere utilizzata per supplire genericamente al difetto di integrazione o di dimostrazione delle altre previsioni dell'articolo citato.

4. La domanda va conclusivamente respinta (irrilevanti in tal senso le prove anche da ultimo richieste; comunque non dimostrato in alcun modo il danno); le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente decidendo - disattesa ogni diversa domanda, eccezione - il Collegio:

1. respinge le domande della attrice nei confronti della convenuta e la condanna alla rifusione delle spese di lite della stessa convenuta, liquidate in € 1.500 di diritti, 3.500 di onorari, oltre 12,50%, CP ed IVA se dovuta.

Bologna, 15 giugno 2010.

Sentenza consegnata alla Cancelleria il 1 giugno 2010

Depositata in Cancelleria il 28 LUG 2010